

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 - articoli 1 e 2.

Le espressioni « la Comunità » o « l'Egitto » comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o dell'Egitto.

Le navi operanti in alto mare, comprese le « navi officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 - articolo 1.

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o dell'Egitto, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 - articolo 3, paragrafi 1 e 2 e articolo 4.

Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

Nota 4 - articolo 1.

Gli imballaggi sono considerati come formati in tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato ed hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

Nota 5 - articolo 2 lettera f).

L'espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi:

immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Egitto;

che battono bandiera di uno Stato membro o dell'Egitto;

che appartengono almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati membri e dell'Egitto, o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro o in Egitto, ed in cui lo o gli « amministratori », il Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi Consigli sono cittadini degli Stati membri o dell'Egitto ed inoltre, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri o all'Egitto, a enti pubblici o a cittadini per origine degli Stati membri o dell'Egitto;

il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o dell'Egitto;

e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, da cittadini degli Stati membri o dell'Egitto;

Nota 6 - articolo 4.

Per « prezzo franco fabbrica » si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per « valore in dogana » si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

ALLEGATO II

ELENCO A

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE
COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGA-
NALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI
« PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBI-
SCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE
CONDIZIONI**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO II

ELENCO A

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03	

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservata (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlatti, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2	
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abbrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti di ogni specie	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
19.01	Estratti di malto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione partendo da grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi (1) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata* oppure di frumento duro.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: A. Frutta a guscio B. Altre	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60% del valore del prodotto finito

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
ex 21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche	
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07	Fabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche com-	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	poste (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande		
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
23.04	Panelli, sansa di olive, ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex 24.02	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70% in peso delle materie utilizzate della voce n. 24.01 sono prodotti « originari »
ex 28.38	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 Kg.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 32.04 o 32.05 (1)	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	Miscela di ossidi o di sali compresi nel Capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato (1)	
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 (1)	
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola		Fabbricazione partendo da granturco o patate

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 (1)	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 (1)	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 37.01 o 37.02 (1)	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antide-tonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non su-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — oli di flemma e olio di Dippel; — acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi naftenici; — acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonaftenici; — solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali; — alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele; 		<p>per il 50% del valore del prodotto finito</p> <p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito</p>

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	<ul style="list-style-type: none"> — scambiatori di ioni; — catalizzatori; — composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche; — cementi, malte e composizioni simili, refrattari; — ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas; — carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotto — sorbite diverse dalle sorbite del 29.04 		
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse delle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50% del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a par-	

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
		tire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) (1)	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta per carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con un qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
50.04 (1)	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04
50.05 (1)	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.06 (1)	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.07 (1)	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso
ex 50.08 (1)	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
50.09 (2)	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)		quelli della voce n. 50.03 non cardati nè pettinati Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03
50.10 (2)	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 50.02 o 50.03
51.01 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 (1)	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
51.03 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 (2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici e da paste tessili
52.01 (1)	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
52.02 (2)	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami
53.06 (1)	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03
53.07 (1)	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci n.ri 53.01 o 53.03
53.08 (1)	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce numero 53.02
53.09 (1)	Filati di peli grossolani o di crine, non		Ottenuti a partire da peli grossolani

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della doganale tariffa	Designazione		
	preparati per la vendita al minuto		della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati
53.10 (1)	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 05.03 e 53.01 fino alla 53.04 inclusa
53.11 (2)	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso
53.12 (2)	Tessuti di peli grossolani		Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso
53.13 (2)	Tessuti di crine		Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03
54.03 (1)	Filati di lino o di ramié, non preparati		Ottenuti a partire da prodotti della vo-

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	per la vendita al minuto		ce n. 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02
54.04 (1)	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02
54.05 (2)	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 o 54.02
55.05 (1)	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03
55.06 (1)	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 o 55.03
55.07 (2)	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 (2)	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle vo-

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
55.09 (1)	Altri tessuti di cotone		ci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04 Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 o 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
56.05 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 (2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materia delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso
57.05 (1)	Filati di canapa		Ottenuti a partire dalla canapa greggia

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
57.06 (1)	Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.07 (1)	Filati di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04
57.08	Filati di carta		Ottenuti a partire da prodotti del Capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
57.09 (2)	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
57.10 (1)	Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla juta greggia, di stoppe di juta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.11 (1)	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire da materia delle voci n.ri 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07
57.12	Tessuti di filati di carta		Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.01 (1)	Tappeti e punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso o dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02 (1)	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumachs o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07
58.04 (1)	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.05 (1)	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06		incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.06 (1)	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.07 (1)	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergo-		Ottenuti a partire da materie delle voci

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.08 (1)	linati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 (1)	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati: pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
59.01 (1)	Ovatte o manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chi- o da paste tessili
59.02 (1)	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chi- o da paste tessili
ex 59.02 (1)	Feltri all'ago e manufatti di feltro all'ago, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire da fibre o da fasci (câbles) continui di polipropilene, le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.03 (1)	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04 (1)	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.05 (1)	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.06 (1)	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele, preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10 (1)	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimen-		Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	ti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13 (1)	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.15 (1)	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.16 (1)	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.17 (1)	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex Capitolo 60 (1)	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate da materie delle voci n.ri dal 56.01 al 56.03 incluso, da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo i pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (1)
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (1)
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (1)
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (1)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommatata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (1)
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.01	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere aluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.02	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere aluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del va-

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		lore del prodotto finito (1) Ottenuti a partire da filati (1) (2)
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi (1) (2) (3)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40% del valore del prodotto finito (1)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o lo-

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		ro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1) (2) Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1)
61.07	Cravatte		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1)
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati (1) (2)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
91.04	cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08		gio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

- valore dei prodotti importati,
- valore dei prodotti di origine indeterminata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la micro-fotografia, la micro-cinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di		Lavorazione, trasformazione o montag-

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

- valore dei prodotti importati,
- valore dei prodotti di origine indeterminata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine indeterminata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	liario, anche con carrozetta, carrozette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		gio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci n.ri 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine indeterminata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		dotto finito e a condizione: — che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (2)
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Lavorazione, trasformazione e montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausi-		Lavorazione, trasformazione o montag-

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti e amplificatori elettrici a bassa frequenza		<p>del valore del prodotto finito</p> <p>Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (2)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del pro-

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
- valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n.ri 85.14 e 85.15		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40%

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine non determinata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
82.06	re, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante Coltelli e lame trancianti per macchine e apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1)
ex Capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 Kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 Kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intaglia-		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
79.02	Barre, profilati, e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, eccetera), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	minio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		lizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balastrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di allu-		Fabbricazione per la quale vengono uti-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	minio, di spessore superiore a 0,20 mm		lizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, eccetera)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1) Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate e accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di allu-		Fabbricazione per la quale vengono uti-

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	ti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chivette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		lizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando la condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.10	anche con rivestimento interno o calorifugo Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.12	Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiere o lastre incise o stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e punte, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, vi-		Fabbricazione per la quale vengono uti-

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		lizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici,		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19		Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.06, 73.07, o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci n.ri 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche		Fabbricazione per la quale vengono uti-

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
	e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)		
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci n.ri dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10	

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti e pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti tra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme, e bidoni; ferro	Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06	

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire o da filati, o da fibre tessili

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 62.02	ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro casami (1) (2)
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici e greggi (1) (2)
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.10	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere aluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito (1) (2)
61.11	Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario: sotto-braccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
62.01	Coperte		Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai Capitoli da 50 a 56 compreso (2) (3)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine		Ottenuti a partire da filati semplici greggi (2) (3)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11		il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, i girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, e a condizione: — che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine indeterminata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 93	Armi e munizioni		— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito (1) Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbizzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

(1) Questa percentuale non si somma a quella del 40%.

ALLEGATO III

ELENCO B

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE
NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE
DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CA-
RATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI
CHE NE SONO OGGETTO**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO III

ELENCO B

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI « PRODOTTI ORIGINARI » AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, nonché nei prodotti delle voci n. 97.07 e 98.03, non ha l'effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non supera il 5% del valore del prodotto finito
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09	Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15% del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex Capitoli dal 28 al 37 compreso	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, ad esclusione dei fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03) e degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati (ex 33.01)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 per cento del valore del prodotto finito
ex 31.03	Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati	Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il tallol raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata (ex 38.07)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
ex Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Ottenute per mezzo di un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio
ex 40.01	Lastre di gomma laminata per suole	Laminazione di fogli di para di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura
ex 41.01	Pelli di ovini tosate	Slanatura delle pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, ap-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero doganale della tariffa	Designazione	
ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07		prettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento (« epincetage »), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5% del valore del prodotto finito
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Produzione per mezzo di tessuti tubolari di maglia
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toilette, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, filatura, trafilatura, battitura o frantumazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio: — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
	— nelle forme di cui alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 74.01	Rame da affinazione (blister e altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blister ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processo chimico delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 75.01	Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per procedimento chimico di cascami e rottami
ex 76.01	Alluminio greggio	Produzione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 78.01	Piombo affinato	Produzione per affinazione termica di piombo d'opera
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non origina-

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine non determinata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
	un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	ri » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio delle teste (motore escluso) sia costituito da prodotti « originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine non determinata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (1)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonica e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (1)
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15% del valore del prodotto finito
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (2)

(1) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 per cento per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

(2) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Numero della tariffa doganale	Designazione	
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito (1)
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori di avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori di osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

(1) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

ALLEGATO IV

ELENCO C

**ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE
DEL PRESENTE PROTOCOLLO**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO IV

ELENCO C

ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE
DEL PRESENTE PROTOCOLLO

N. della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del Capitolo 27, distillanti più del 65 per cento del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 27.09 a 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 per cento o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

ALLEGATO V

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
	11. VISTO DELLA DOGANA Timbro Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2) modello n..... del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A, addì (Firma)	
12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addì (Firma)		

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)</p>
<p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p>	<p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti</p>
<p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni)</p>
	<p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p>
	<p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>
	<p>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
	e	
	(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »	8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)
		10. Fatture (indicazione facoltativa)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO VI

(RECTO)
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

FORMULARIO EUR. 2 N.	1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (1) e	
2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	3 Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1.	
4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)		
	5 Luogo e data	
	6 Firma dell'esportatore	
7 Osservazioni (2)	8 Paese d'origine (3)	9 Paese di destinazione (4)
		10 Peso lordo (kg)
11 Marche e numeri dell'invlo e designazione delle merci	12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (4) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore	

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)	<p>13 Richiesta di controllo</p> <p>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).</p> <p>Fatto a addì 19..... <small>Timbro dell'ufficio</small></p> <p>..... <small>(Firma)</small></p>	<p>14 Risultato del controllo</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1)</p> <p>Fatto a addì 19..... <small>Timbro dell'ufficio</small></p> <p>..... <small>(Firma)</small></p> <p>(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p>
---------	--	--

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

PAGINA BIANCA

ATTO FINALE

PAGINA BIANCA

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente dell'Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo,
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord,
e del Consiglio delle Comunità Europee,
da una parte,

e del Presidente della Repubblica araba d'Egitto,
dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il diciotto gennaio millenovecentosettantasette per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto, nonché per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica araba d'Egitto,

all'atto della firma di tali Accordi hanno

adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti elencate in appresso:

1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo
2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo
3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli
4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12 dell'Accordo

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunità

6. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 24 dell'Accordo

7. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale

8. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo;

preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso:

1. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo

2. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1

3. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

4. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino

5. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 46 e 17 dell'Accordo;

e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso:

1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente

2. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso

3. Scambio di lettere relativo agli articoli 32 e 45 dell'Accordo

4. Scambio di lettere relativo all'articolo 19 dell'Accordo

5. Scambio di lettere relativo all'articolo 20 dell'Accordo.

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente Atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhunderstiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixantedix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettanta-sette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من يناير سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين .

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Renaat VAN ELSLANDE

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Jens CHRISTENSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Hans-Dietrich GENSCHER

Pour le Président de la République française

Louis de GUIRINGAUD

For the President of Ireland

Garret FITZGERALD

Per il Presidente della Repubblica italiana

ARNALDO FORLANI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Max van der STOEL

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland

Anthony CROSLAND

For Radet for De europæiske Fællesskaber,

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,

For the Council of the European Communities,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità Europee,

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

Anthony CROSLAND

Claude CHEYSSON

• صورة طبق الاصل •

Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti
relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo**

Le Parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo siano applicati « pro rata temporis ».

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti
relativa all'articolo 17 dell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 17 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunità, durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunità intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti
relativa ai prodotti agricoli**

1. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica.

In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi.

2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficoltà che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti
relativa all'articolo 12 dell'Accordo**

Per quanto riguarda le restrizioni quantitative per i prodotti tessili elencati nell'Allegato B, le Parti contraenti dichiarano che sono applicabili le disposizioni dell'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio di prodotti tessili, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti
relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT
da parte della Comunità**

Le Parti contraenti dell'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti
relativa all'articolo 24 dell'Accordo**

L'espressione « integrazione economica regionale » di cui all'articolo 24 dell'Accordo include tutti gli Stati membri della Lega Araba.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti
sulla cooperazione bilaterale**

Le Parti contraenti riconoscono che il fatto di prevedere, nell'Accordo concluso tra la Comunità e l'Egitto, taluni settori di cooperazione non impedisce agli Stati membri di concordare con l'Egitto, per via bilaterale, azioni di cooperazione da intraprendere nello stesso settore.

**Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti
relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono d'interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione « Parti contraenti », ivi riportata, significa la Comunità e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comu-

nità separatamente nonché, d'altro lato, l'Egitto. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità.

**Dichiarazione della Comunità economica europea
relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo**

La Comunità Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 33 e 34 dell'Accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 35, nonché a norma dell'articolo 36, potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

**Dichiarazione della Comunità economica europea
relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1**

L'unità di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. 1 è definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità:

Marco tedesco	0,828
Lira sterlina	0,0885
Franco francese	1,15
Lira italiana	109
Fiorino olandese	0,286
Franco belga	3,66
Franco lussemburghese	0,14
Corona danese	0,217
Lira sterlina irlandese	0,00759.

Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al 1° capoverso. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio.

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania
relativa alla definizione dei cittadini tedeschi**

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania
concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino**

L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria.

**Dichiarazione della Comunità economica europea
relativa agli articoli 46 e 17 dell'Accordo**

In base ai risultati dell'Accordo e tenuto conto dell'evoluzione delle correnti di scambio tra la Comunità e i paesi del bacino mediterraneo, per quanto riguarda arance, mandarini, compresi tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi d'agrumi, la Comunità è disposta a prevedere un miglioramento della concessione a favore di tali prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 1 dell'Accordo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1977/1978.

**Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica,
tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente**

Signor Presidente,

in seguito al desiderio espresso dalla delegazione egiziana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità e l'Egitto, mi prego informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso dell'Egitto ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« In seguito al desiderio espresso dalla delegazione egiziana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità e l'Egitto, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso dell'Egitto ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione
della Repubblica araba d'Egitto

**Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo
in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria
prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso**

Signor Presidente,

mi prego di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo;

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Egitto o, con l'Accordo dell'Egitto, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo;

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Egitto o, con l'Accordo dell'Egitto, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione
della Repubblica araba d'Egitto

Scambio di lettere relativo agli articoli 32 e 45 dell'Accordo

Signor Presidente,

mi prego di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo:

« La Repubblica araba d'Egitto precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 32 e 45 dell'Accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finché queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformità con l'articolo 43, paragrafo 1 dell'Accordo ».

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione
della Repubblica araba d'Egitto

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo.

Mi prego di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo:

« 1. La Comunità Economica Europea prende atto della dichiarazione della Repubblica araba d'Egitto.

2. La Comunità Economica Europea si attende che i principi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 32 e 45, ricevano piena applicazione.

La Comunità Economica Europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo ».

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Scambio di lettere relativo all'articolo 19 dell'Accordo

Signor Presidente,

ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni:

1. L'importo di cui è ridotto il prelievo è fissato entro il decimo giorno del mese che precede il trimestre in cui esso sarà applicabile. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 19, paragrafo 3 corrisponde al trimestre che precede il mese in cui tale importo viene fissato.

2. L'Egitto attesta, rilasciando un documento appropriato o apponendo una dicitura speciale sul certificato di circolazione che accompagna ogni lotto di riso esportato nella Comunità, che per il suddetto lotto è stata riscossa la tassa speciale di cui all'articolo 19, paragrafo 2. L'Egitto adotta i necessari provvedimenti affinché l'attestato non venga più rilasciato una volta raggiunto il volume di 32.000 tonnellate di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Il modello del documento o la formulazione della dicitura speciale comprovante il pagamento della tassa all'esportazione saranno stabiliti di comune accordo.

3. Le importazioni di riso dell'Egitto vengono imputate sul volume di 32.000 tonnellate, dal 1° settembre di ogni anno fino al 31 agosto dell'anno successivo. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1976-1977, il volume viene stabilito *pro rata temporis* per il periodo tra l'entrata in vigore dell'Accordo e il 31 agosto 1977.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera e l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della stessa.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni:

1. L'importo di cui è ridotto il prelievo è fissato entro il decimo giorno del mese che precede il trimestre in cui esso sarà applicabile. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 19, paragrafo 3 corrisponde al trimestre che precede il mese in cui tale importo viene fissato.

2. L'Egitto attesta, rilasciando un documento appropriato o apponendo una dicitura speciale sul certificato di circolazione che accompagna ogni lotto di riso esportato nella Comunità, che per il suddetto lotto è stata riscossa la tassa speciale di cui all'articolo 19, paragrafo 2. L'Egitto adotta i necessari provvedimenti affinché l'attestato non venga più rilasciato una volta raggiunto il volume di 32.000 tonnellate di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Il modello del documento o la formulazione della dicitura speciale comprovante il pagamento della tassa all'esportazione saranno stabiliti di comune accordo.

3. Le importazioni di riso dell'Egitto vengono imputate sul volume annuo di 32.000 tonnellate, dal 1° settembre di ogni anno fino al 31 agosto dell'anno successivo. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1976-1977, il volume viene stabilito *pro rata temporis* per il periodo tra l'entrata in vigore dell'Accordo e il 31 agosto 1977.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera e l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della stessa ».

Mi prego di accusare ricevuta della suddetta comunicazione e di confermare l'accordo del mio Governo sul suo contenuto.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione
della Repubblica araba d'Egitto

Scambio di lettere relativo all'articolo 20 dell'Accordo

Signor Presidente,

ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni:

1. L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'Egitto, è quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, diminuito dell'importo di cui al punto 3.

2. Il punto 1 è applicabile a condizione che l'Egitto gravi l'esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo, pari a quello detratto dall'elemento mobile del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunità.

3. L'importo detratto dall'elemento mobile del prelievo è pari al 60 per cento della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato.

L'importo è fissato dalla Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l'importo.

S'intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto e il 1° novembre di ogni anno.

Tuttavia, qualora l'entrata in vigore dell'Accordo non coincida con l'inizio di uno di questi trimestri, la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso.

4. L'avvenuta applicazione della tassa speciale all'esportazione è comprovata dall'apposizione, da parte delle autorità doganali, di

una delle seguenti indicazioni nella rubrica « osservazioni » del certificato di circolazione delle merci:

Taxe spéciale à l'exportation appliquée

Saerlig udforselsafgift opkraevet

Sonderausfuhrabgabe erhoben

Special export charge collected

Applicata tassa speciale all'esportazione

Bijzondere uitvoerheffing voldaan

تم تحميل الضريبة الخاصة على الصادرات .

(firma e timbro dell'ufficio).

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell'accordo del Suo Governo sul contenuto della stessa.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni:

1) L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'Egitto, è quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 Regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, diminuito dell'importo di cui al punto 3.

2. Il punto 1 è applicabile a condizione che l'Egitto gravi l'esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo, pari a quello detratto dall'elemento mobile del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunità.

3. L'importo detratto dall'elemento mobile del prelievo è pari al 60 per cento della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato.

L'importo è fissato dalla Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l'importo.

S'intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto e il 1° novembre di ogni anno.

Tuttavia, qualora l'entrata in vigore dell'Accordo non coincida con l'inizio di uno di questi trimestri, la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso.

4. L'avvenuta applicazione della tassa speciale all'esportazione è coprovata dall'apposizione, da parte delle autorità doganali, di una

delle seguenti indicazioni nella rubrica «osservazioni» del certificato di circolazione delle merci:

Taxe spéciale à l'exportation appliquée

Saerlig udforselsafgift opkraevet

Sonderausfuhrabgabe erhoben

Special export charge collected

Applicata tassa speciale all'esportazione

Bijzondere uitvoerheffing voldaan

تم تحصيل الضريبة الخاصة على الصادرات .

(firma e timbro dell'ufficio).

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell'accordo del Suo Governo sul contenuto della stessa ».

Mi pregio di accusare ricevuta della suddetta comunicazione e di confermare l'accordo del mio Governo sul suo contenuto.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione
della Repubblica araba d'Egitto